



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **172** del 02/08/2017

"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 1161/2017 Trib. Bari - Sez. Lav. (cont. 535/12/FO); 2) n. 3766/2015 Trib. Bari - sez. Lav. (cont. 1235/11/FO); 3) n. 5285/2016 Trib. Bari - Sez. Lav. (cont. 1405/11/FO); 4) n. 2780/2017 Trib. Bari Sez. Lav. (cont. 1433/11/LO).



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

- 1) n. 1161/2017 Trib. Bari – Sez. Lav. (cont. 535/12/FO);
- 2) n. 3766/2015 Trib. Bari – sez. Lav. (cont. 1235/11/FO);
- 3) n. 5285/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. (cont. 1405/11/FO);
- 4) n. 2780/2017 Trib. Bari Sez. Lav. (cont. 1433/11/LO).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

Per quanto attiene al contenzioso di cui al numero 1), il ricorrente N.A. operaio irriguo appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio dal 01.05.1995 al 31.05.2010, inquadrato nel 2° livello dell'Area I (ex specializzati) del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10/7/2002 e del 6/7/2006 del relativo C.C.P.L. del 28/02/2005, deduceva di aver svolto continuativamente dalla sua assunzione, mansioni riferibili al superiore 1° livello della medesima Area I (ex specializzati super); pertanto, chiedeva la condanna della Regione all'inquadramento nel superiore livello e alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori da quantificarsi in separato giudizio.

Si costituiva la Regione sostenendo l'infondatezza delle domanda e chiedendo il rigetto integrale dei ricorsi e, comunque, facendo rilevare l'eccezione di prescrizione.



Espletata la prova per testi, si arrivava a sentenza ed il G.L. del Tribunale di Bari in accoglimento parziale della domanda escludeva l'inquadramento nel livello superiore per l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dipendenti di enti pubblici ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 165/2001 ma, per contro, riconosceva le corrispondenti differenze retributive derivate dall'aver svolto mansioni superiori risultate provate a seguito dell'escussione dei testi. Pertanto, pur accogliendo parzialmente l'eccezione di prescrizione con sentenza n. 1161/2017 (cont. 532/12/FO), riconosceva il diritto alle sole differenze retributive (quantificate in complessivi € 5.154,18 di cui € 614,36 per interessi, € 500,21 per rivalutazione, € 259,66 per IRAP ed € 488,78 per oneri riflessi) condannando la Regione al relativo pagamento in favore del ricorrente oltre alle competenze di lite, previamente compensate al 50% e liquidate per il residuo in € 2.500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del legale costituito, per un totale di € 3.647,80 (di cui € 575,00 per ritenuta d'acconto).

In merito, invece, al contenzioso sopra indicato al n.2), il ricorrente R.L. operaio irriguo appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio dal 01.05.1995 al 31.05.2010, inquadrato nel 2° livello dell'Area I (ex specializzati) del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10/7/2002 e del 6/7/2006 del relativo C.C.P.L. del 28/02/2005, deduceva di aver svolto continuativamente dalla sua assunzione, mansioni riferibili al superiore 1° livello della medesima Area I (ex specializzati super); pertanto, chiedeva la condanna della Regione all'inquadramento nel superiore livello e alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori da quantificarsi in separato giudizio-

Si costituiva la Regione. All'esito del giudizio, il Tribunale del Lavoro si pronunciava con sentenza n. 3766/2015, con cui in accoglimento parziale della domanda il giudice riconosceva unicamente il diritto a percepire le sole differenze retributive per le mansioni superiori, così come provate, con conseguente condanna della Regione al pagamento delle stesse oltre spese legali compensate nella misura del 50% e liquidate in €2.565,50, oltre rimborso spese, iva e cap.

Nelle more del giudizio di quantificazione, in seguito transatto con D.G.R. 358 del 21.03.2017, il legale poneva in esecuzione le spese legali di cui alla sentenza in esame per cui maturava la somma complessiva di € 5.216,86 di cui € 755,06 per ritenuta d'acconto.

In merito, invece, al contenzioso sopra indicato al n. 3), il sig. A.M. con ricorso ex art. 414 c.p.c. lamentava la condotta tenuta dalla regione e rappresentata dalla sua mancata assunzione per settantuno giornate di lavoro in agricoltura nonostante la presentazione di relativa domanda; dimostrava, invece, l'avvenuta assunzione di altro operaio al proprio posto assunto, pur in assenza di presentazione di domanda. Alla luce delle allegazioni prodotte, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 5285/2016 del Tribunale di Bari - sezione lavoro che nell'accogliere il ricorso introduttivo, condannava la Regione a risarcire il danno patrimoniale derivato al ricorrente dalla mancata assunzione, quantificato nelle retribuzioni e contributi che gli sarebbero spettati per 71 giornate di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino al soddisfo, per un totale di € 7.433,53 (così calcolato € 4.718,99 per retribuzione pari a 71 gg. di lavoro, € 349,55 per TFR, € 661,52 per interessi, € 547,37 per rivalutazione, € 401,11 per irap, € 754,99 per oneri riflessi). Condannava, altresì, l'Amministrazione al pagamento delle spese legali pari ad



4.015,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap, per un totale complessivo di € 5.858,07 (di cui € 923,45 per ritenuta d'acconto). 4

In merito, invece, al contenzioso sopra indicato al n. 4), il sig. B.R., proponeva ricorso per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità di percorso per il periodo dal 01.08.2005 al 30.06.2010. Si costituiva la Regione eccependo la fondatezza della domanda e sollevando l'eccezione di legittimazione passiva per il periodo successivo al 01.06.2010. All'esito delle prove testimoniali, il Tribunale di Bari sez. Lavoro, pur accogliendo l'eccezione citata, in aderenza ad un ormai costante orientamento, accoglieva il ricorso introduttivo condannando la Regione al pagamento della somma di € 18.004,16, oltre accessori per un totale € 25.509,57 (così calcolato € 18.004,16 per sorte capitale liquidata in sentenza, € 4.228,65 per interessi, € 3.276,76 per rivalutazione), oltre spese legali liquidate in € 2.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie da distrarsi in favore del legale per un totale di € 3.647,80 ( di cui € 575,00 per ritenuta d'acconto).

\*\*\*\*\*

In considerazione della conclusione dei giudizi sopra descritti e delle relative sentenze, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge del corrispondente debito fuori bilancio. All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € 56.467,81=, così suddivisa:

- a) € 28.268,41= per sorte capitale;
- b) € 5.504,53= per interessi legali;
- c) € 4.324,34= per rivalutazione monetaria;
- d) € 18.370,53= per titolo di spese legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso' C.R.A. 66.6. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio  
Ing. Giovanni Vito ~~Francesco~~

L'Assessore  
Avv. Raffaele Piemontese



"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 1161/2017 Trib. Bari – Sez. Lav. (cont. 535/12/FO); 2) n. 3766/2015 Trib. Bari – sez. Lav. (cont. 1235/11/FO); 3) n. 5285/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. (cont. 1405/11/FO); 4) n. 2780/2017 Trib. Bari Sez. Lav. (cont. 1433/11/LO).

**Art. 1**

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 56.467,81=, derivante da sentenze esecutive:

1) n. 1161/2017 Trib. Bari – Sez. Lav. (cont. 535/12/FO) per un totale complessivo di € 8.801,98 (di cui € 3.054,88 sorte capitale, € 236,29 TFR, € 614,36 per interessi, € 500,21 per rivalutazione monetaria, € 259,66 Irap, € 488,78 oneri riflessi, € 3.647,80 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);

2) n. 3766/2015 Trib. Bari – sez. Lav. (cont. 1235/11/FO) per un totale complessivo di € 5.216,86 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto;

3) n. 5285/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. (cont. 1405/11/FO) per un totale complessivo di € 13.291,60 (di cui € 4.718,99 sorte capitale, € 349,55 TFR, € 661,52 per interessi, € 547,37 per rivalutazione monetaria, € 401,11 Irap, € 754,99 oneri riflessi, € 5.858,07 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);

4) n. 2780/2017 Trib. Bari Sez. Lav. (cont. 1433/11/LO) per un totale complessivo di € 29.157,37 (di cui € 18.004,16 sorte capitale, € 4.228,65 per interessi, € 3.276,76 per rivalutazione monetaria, € 3.647,80 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto).

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 28.268,41= a titolo di sorte capitale alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso';
- € 5.504,53= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 'Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi';
- € 4.324,34= a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"
- € 18.370,53= a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

